

## Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008

### Organizzazione interna del Dipartimento

---



### *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTA l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del Consiglio le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore che, tra l'altro, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale;

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti", in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 20;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2002, recante "Articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2006, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le attività inerenti i compiti relativi all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2007, recante l'organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla definizione dell'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di adeguarla al rinnovato assetto funzionale;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

## **DECRETA**

### **Art. 1 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle politiche relative all'editoria e ai prodotti editoriali.

Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di informazione, pubblicità e documentazione istituzionale. Esso cura, altresì, gli affari relativi all'editoria e alla stampa, nonché le attività inerenti i compiti che l'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25 giugno 2005, n. 109, attribuisce al Presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Art. 2 (Capo del Dipartimento)**

1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento e assicura il corretto ed efficace raccordo tra gli uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Sottosegretario di Stato delegato. Assicura, altresì, il raccordo con gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano la Segreteria dipartimentale e la Segreteria particolare.

La segreteria dipartimentale cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e gli uffici e provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, ivi compresi quelli relativi alle attività proprie del consegnatario del Dipartimento medesimo. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 626 del 1994. Assicura, altresì, il rilascio delle tessere "lascia passare stampa" per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni. Cura gli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero; cura i rapporti con le OO.SS.; cura l'elaborazione dei dati del Rendiconto annuale della RGS. Raccoglie i dati, ai fini del controllo di gestione e cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La segreteria particolare coadiuva il Capo del Dipartimento nelle proprie attività. Entrambe le strutture sono di livello non dirigenziale.

3. Il Dipartimento può avvalersi di esperti e/o consulenti, il cui contingente è definito con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, o soggetti particolarmente qualificati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del Dipartimento, ai quali il Capo del Dipartimento affida, di volta in volta, compiti di studio, analisi e valutazioni di specifiche questioni, anche di carattere giuridico-legali di competenza del Dipartimento.

### **Art. 3 (Organizzazione del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento si articola, oltre a quanto stabilito all'art. 2, comma 2, in tre uffici di livello dirigenziale generale e di nove servizi di livello dirigenziale.

2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale;
- b) Ufficio per il sostegno all'editoria;
- c) Ufficio per la tutela del diritto d'autore e la proprietà intellettuale e per la vigilanza sulla SIAE.

### **Art. 4 (Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale)**

1. L'Ufficio per le attività di informazione e comunicazione istituzionale è la struttura di supporto nell'area funzionale della comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge altresì compiti in materia di pubblicità, di documentazione istituzionale, nonché di comunicazione interna ed esterna. Collabora, tra l'altro, con l'unità strategica della comunicazione di governo nelle attività di coordinamento delle azioni di comunicazione istituzionale interministeriali e interdipartimentali.

Cura i rapporti internazionali; provvede, altresì, alla produzione editoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'organizzazione degli eventi, anche all'estero. L'Ufficio svolge funzioni di collaborazione, con le altre amministrazioni pubbliche, per l'attuazione di servizi multimediali di pubblica utilità e cura la tenuta del sito ufficiale dei sondaggi politici ed elettorali (art. 8, comma 3, legge 22 febbraio 2000, n. 28), il sito del Dipartimento e la relativa rassegna stampa.

Cura i rapporti tramite apposite convenzioni con la RAI e con le agenzie di stampa.

Cura altresì la biblioteca specialistica del Dipartimento e provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 150 del 2000 (URP).

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

#### **I) Servizio per la comunicazione istituzionale**

Cura la realizzazione delle campagne di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Predisporre, altresì, le indicazioni metodologiche e svolge funzioni di centro di orientamento, consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione dei programmi settoriali di comunicazione, anche attraverso la partecipazione a comitati e commissioni interministeriali di valutazione. Esprime un preventivo parere sui progetti a carattere di comunicazione pubblicitario inviati dalle Amministrazioni dello Stato e finanzia progetti di comunicazione integrata delle Amministrazioni stesse ritenute di particolare utilità sociale o di interesse pubblico. Cura l'elaborazione e l'attuazione del Piano annuale di comunicazione istituzionale, sottoposto annualmente all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Provvede alla realizzazione di progetti di comunicazione finanziati dall'Unione Europea e cura i rapporti internazionali. Cura la produzione e la distribuzione sia in sede nazionale che all'estero di audiovisivi, realizza messaggi istituzionali e documentari sui più importanti temi sociali. Gestisce un apposito centro audiovisivi, una cineteca e una fototeca e cura la raccolta e la conservazione del materiale relativo alle singole campagne. Provvede al monitoraggio delle campagne di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gestisce il sito del Dipartimento nonché i rapporti con la redazione del sito internet [www.palazzochigi.it](http://www.palazzochigi.it). Svolge funzioni di promozione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, per l'attivazione di servizi multimediali di pubblica utilità, oltre a collaborare con l'unità strategica della comunicazione di governo nelle attività di coordinamento delle azioni di comunicazione istituzionale interministeriali e interdipartimentali.

## **II) Servizio per le relazioni dirette con il pubblico**

Provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla struttura, sugli atti e i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione del successivo iter; svolge, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre pubbliche amministrazioni, nonché delle attività di consultazione diretta con i cittadini.

Provvede a diffondere sull'apposito sito informatico i risultati dei sondaggi politici ed elettorali destinati alla pubblicazione su mezzi di informazione; gestisce la posta elettronica e il numero verde della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Provvede alla gestione della biblioteca del Dipartimento.

## **III) Servizio per le Convenzioni**

Stipula apposite convenzioni con la RAI per assicurare la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero. Stipula convenzioni con le agenzie di stampa per un'adeguata informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di servizi speciali. Stipula contratti per studi, ricerche, sondaggi e servizi fotografici per l'acquisizione di documentazione e informazioni sugli aspetti della vita italiana, sull'attività della pubblica amministrazione e del governo.

## **IV) Servizio per le pubblicazioni ed eventi**

Cura la produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento nonché quelle delegate al Dipartimento stesso dall'Autorità di governo e/o altre Autorità pubbliche relativamente all'attività dell'esecutivo sugli aspetti istituzionali a carattere culturale, politico, economico e sociale.

Acquisisce documentazione ed informazioni sugli aspetti della società italiana provvedendo ad apposite pubblicazioni.

Cura l'organizzazione e il coordinamento degli eventi e la partecipazione a mostre, esposizioni, cerimonie, convegni e seminari in Italia e all'estero.

Svolge le funzioni amministrative necessarie per la concessione dei premi della cultura o di altro contenuto.

### **Art. 5**

#### **(Ufficio per il sostegno all'editoria)**

1. L'Ufficio per il sostegno all'editoria e al settore radiotelevisivo è la struttura di supporto al coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali. Provvede, inoltre, alle attività di sostegno e di sviluppo al settore radiotelevisivo.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

#### **I) Servizio per i contributi**

Provvede all'espletamento delle procedure per il sostegno a giornali quotidiani e periodici editi in Italia ed italiani all'estero, nonché all'editoria per i non vedenti e a quella delle associazioni dei consumatori. Assicura il coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato relativamente a compiti inerenti il sostegno e lo sviluppo dei prodotti editoriali.

Provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione degli interventi di sostegno a valere sul fondo per la mobilità e la riqualificazione dei giornalisti, curandone le relative istruttorie; cura le relazioni con l'Autorità di Garanzia, con le Regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali, per gli aspetti di competenza del Servizio. Attende, altresì, al contenzioso e a compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa, nonché di documentazione giuridica e parlamentare delle materie di competenza del Dipartimento.

#### **II) Servizio per i contributi indiretti**

Provvede allo svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione delle

agevolazioni di credito alle imprese editoriali curandone le relative istruttorie; cura gli aspetti di competenza del Dipartimento in relazione al credito d'imposta di cui all'art. 8 della Legge n. 62 del 2001; provvede ai rimborsi a favore delle imprese editoriali per spedizioni in abbonamento postale; effettua il monitoraggio sulla spesa concernente le spedizioni in abbonamento postale, curando i rapporti tra il Ministero delle comunicazioni, le Poste S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze; convoca e/o partecipa ai relativi tavoli tecnici. Provvede, inoltre, agli adempimenti derivanti dall'Osservatorio per il mercato editoriale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2004.

### **III) Servizio per il sostegno radiotelevisivo**

Provvede all'espletamento delle procedure per il sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive.

Provvede ai rimborsi a favore delle imprese per riduzioni tariffarie e per abbonamenti ad agenzie di informazione. Cura le relazioni con le autorità di garanzia, con le Regioni e gli altri enti locali, nonché con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza del Servizio. Effettua studi e ricerche per le innovazioni nel settore.

## **Art. 6**

### **(Ufficio per la tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale e per la vigilanza sulla SIAE)**

1. L'Ufficio per la tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale è la struttura di supporto al coordinamento delle politiche relative alla tutela del diritto d'autore, proprietà intellettuale, nonché alla vigilanza sulla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Provvede ad approfondire le tematiche inerenti la tutela della proprietà intellettuale e fornisce il necessario supporto tecnico-giuridico. Provvede, altresì, a fornire adeguati contributi tecnici utili al contrasto di attività illecite, nonché a livello internazionale. Esercita attività di vigilanza sulla SIAE, congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulle materie di sua specifica competenza.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

#### **I) Servizio per la tutela della proprietà intellettuale**

Costituisce la struttura di supporto del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248. A tal fine, cura l'attività di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche inerenti la tutela della proprietà intellettuale. Provvede all'acquisizione, all'analisi e all'elaborazione di dati e di documentazione necessari ad assicurare idoneo supporto tecnico/giuridico, al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite e formula proposte per il recepimento di direttive comunitarie nella materia.

#### **II) Servizio per la vigilanza sulla SIAE**

Esercita l'attività di vigilanza sulla SIAE congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze sulle materie di sua specifica competenza in particolare attraverso l'esame dei bilanci, nonché sull'eventuale relativo contenzioso ed in genere sui compiti che investono i profili statutari e la tutela dei diritti degli autori ed editori. Provvede, altresì, ai compiti inerenti ai Comitati che coinvolgono, per quanto di competenza, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di intesa con i Ministeri per i Beni e le Attività Culturali.

Roma, 22 luglio 2008

p.il Presidente del Consiglio: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2008

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 75